



Spett.le  
**Centro Tessile Cotoniero  
e Abbigliamento S.p.A. – Centrocot**  
P.zza Sant'Anna 2  
21052 Busto Arsizio

Il sottoscritto

[Nome e Cognome]

in qualità di Legale Rappresentante di:

[Ragione Sociale]  
[Indirizzo completo]

E-mail

Richiede a Centrocot in qualità di Organismo Notificato la valutazione annuale della Conformità al Tipo per i prodotti di seguito elencati dei quali è in corso la produzione e per i relativi Certificati di Esame UE di Tipo;

Articolo	N° Certificato	Organismo Notificato emittente

**Sceglie** per il controllo dei **DPI di III<sup>A</sup>** categoria una delle seguenti procedure secondo Regolamento (UE) 2016/425:

- Modulo C2** Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali
- Modulo D** Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione



Dichiara quale sede dove effettuare visita di valutazione della conformità:

[Indicare indirizzo completo della sede dove viene effettuato il controllo del prodotto finito]

Dichiara, che il numero degli addetti coinvolti nelle attività connesse ai DPI comprese le attività in outsourcing [solo per Modulo D] è:

n. addetti:

Dichiara di aver letto e di approvare integralmente le disposizioni contenute nel "REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE UE E LA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ AL TIPO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE" pubblicato sul sito internet [www.centrocot.it](http://www.centrocot.it) che disciplina le attività svolte da Centro Tessile Cottoniero e Abbigliamento S.p.A. in qualità di Organismo Notificato per il rilascio dei certificati UE del tipo per Dispositivi di Protezione Individuale e per l'attività di valutazione della conformità per i Dispositivi di Protezione Individuale di Terza Categoria.

Data:

---

(Per l'Azienda - timbro e firma)

Dichiara, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., di approvare specificamente le seguenti disposizioni contenute nel "REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE UE E LA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ AL TIPO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE":

**1.8 RESPONSABILITA' DI CENTROCOT**

- 1.8.1 I risultati delle prove effettuate da Centrocot si intendono validi solamente per i campioni sottoposti a prova; spetta esclusivamente al Committente, non assumendo Centrocot alcuna responsabilità e/o obbligo al riguardo, assicurare la conformità del DPI oggetto del Certificato di Esame UE del Tipo e dei suoi componenti al campione oggetto di certificazione.
- 1.8.2 Il Committente prende atto e riconosce che Centrocot non assume alcuna responsabilità in relazione all'uso che il Committente potrà fare dei risultati delle prove, del Certificati di Esame UE del Tipo, delle osservazioni che ne risultano.
- 1.8.3 Centrocot segue l'evoluzione dello stato della tecnica delle norme armonizzate utilizzate per la valutazione della conformità e, ove e per quanto applicabile, ne recepisce i contenuti.

**1.12 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

- 1.12.1 Il Regolamento è sottoposto alla Legge italiana.
- 1.12.2 Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito alla sua interpretazione ed all'esecuzione dei contratti conclusi ai sensi del Regolamento stesso sarà competente in via esclusiva il Foro di Busto Arsizio.

**3.1 RICHIESTA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ AL TIPO**

- 3.1.8 L'incarico per le attività di Valutazione della Conformità al Tipo per i Dispositivi di Protezione Individuale di III<sup>a</sup> Categoria è riferito a tutto il periodo di validità del Certificato di Esame UE del Tipo a cui l'attività Valutazione della Conformità al Tipo si riferisce. E' facoltà di Centrocot o del Committente recedere con preavviso non inferiore a 3 mesi da comunicarsi a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC ([centrocot@certimpres.it](mailto:centrocot@certimpres.it)).

**3.2 ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' PER I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI III<sup>a</sup> CATEGORIA**

- 3.2.3 L'attività di Valutazione della Conformità al Tipo per i Dispositivi di Protezione Individuale di III<sup>a</sup> Categoria può essere effettuata dagli Ispettori Centrocot anche in accompagnamento con Ispettori ACCREDIA e/o personale dell'Autorità Competente. Gli ispettori avranno diritto di accedere alle sedi del Committente.
- 3.2.4 Qualora il Committente non consentisse l'accesso, Centrocot provvede a

darne comunicazione alla Autorità Competente per i provvedimenti del caso.

- 3.2.5 Le attività di Valutazione della Conformità al Tipo per i Dispositivi di Protezione Individuale di III<sup>a</sup> Categoria vengono effettuate con periodicità solitamente annuale e con preavviso di almeno 10 giorni lavorativi. È facoltà di Centrocot effettuare visite ispettive senza preavviso nei casi in cui lo ritenga necessario.

**3.5 CHIUSURA DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO**

- 3.5.1 Al termine delle verifiche ispettive, siano esse di controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali sia di conformità al Tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione:

- se l'esito è positivo, Centrocot emette la Delibera e il CERTIFICATO DI CONFORMITÀ AL TIPO che viene trasmesso al Committente il quale potrà proseguire la commercializzazione e/o la vendita dei DPI oggetto di verifica;

- se l'esito è negativo, Centrocot può effettuare, a sua discrezione, un'ulteriore verifica su base documentale, l'esecuzione di prove su ulteriori campioni o una Sorveglianza supplementare. In caso di valutazioni positive, Centrocot emette la Delibera e il CERTIFICATO DI CONFORMITÀ AL TIPO.

In caso di valutazione negativa Centrocot, sospende/revoca la Certificazione, come da punto 2.8; qualora il Certificato di Esame UE del Tipo sul quale è stata eseguita la Valutazione della Conformità al Tipo sia stato emesso da altro Organismo Notificato, Centrocot comunica allo stesso l'esito dell'attività di controllo.

Nei casi di attività di valutazione effettuata prima della data di scadenza del CERTIFICATO DI CONFORMITÀ AL TIPO, conclusa successivamente a tale data con esito positivo, la conformità dei DPI oggetto di verifica è da ritenersi garantita anche nel periodo che intercorre tra la scadenza del certificato di conformità precedente e la data di emissione del nuovo certificato.

Il principio è valido anche per la prima valutazione effettuata entro un anno dall'emissione del Certificato di Esame UE del Tipo.

Data:

---

(Per l'Azienda - timbro e firma)